

Torino lì, 8 gennaio 2020

Egregi Clienti  
Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 1/2020**

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 1/2020 dedicata alle novità della normativa fiscale e civilistica per l'anno 2020.

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

**NOVITA' NORMATIVE 2020**

Le novità della normativa fiscale e civilistica per l'anno 2020 sono state introdotte dal Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019 (collegato alla Legge di Bilancio 2020)<sup>1</sup>, dalla Legge di Bilancio 2020 Legge n. 160/2019 e dal Decreto Legge n. 162/2019 cosiddetto "milleproroghe".

Riportiamo brevemente i numerosi punti ritenuti più rilevanti.

**AGEVOLAZIONI PER LA FAMIGLIA E I CONSUMATORI FINALI****Bonus bebè**

Il bonus viene esteso a tutti i nuovi nati (o adottati) da gennaio 2020, senza soglie di reddito.

Il bonus verrà erogato per 12 mensilità, con importo variabile da 80 a 160 euro in base all'Isee del nucleo familiare.

**Bonus nido**

Viene incrementato, a partire da gennaio 2020, il bonus nido per tutti i soggetti che utilizzano gli asili nido: rispetto agli attuali 1.500 euro annui il bonus aumenterà sino a 3.000 euro in base all'Isee del nucleo familiare secondo la seguente scaletta: l'aumento a 3.000 euro andrà alle famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, mentre il bonus scende a 2.500 euro se l'Isee è compreso tra 25.001 e 40.000 euro e rimane invariato di 1.500 euro con Isee superiore.

**Congedo neo papà**

Viene confermato per il 2020 il congedo obbligatorio per i neo papà con estensione da 5 a 7 giorni lavorativi.

**Bollette illegittime e rimborsi**

Dal 1° gennaio 2020 i gestori dei servizi di pubblica utilità, gli operatori di telefonia, di reti televisive e comunicazioni elettroniche dovranno preavvisare gli utenti morosi prima di disporre l'eventuale sospensione del servizio.

In caso di bollette illegittime, gli utenti avranno diritto a ottenere, oltre al rimborso del versato, anche un indennizzo pari al 10% dell'ammontare contestato, per un importo non inferiore a 100 euro.

**Soglia per i contanti**

Entrerà in vigore con gradualità la stretta sull'utilizzo del contante nei pagamenti: dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2022 scenderà a 1.000 euro.

**Incentivi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**

Viene istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell'esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici.

Le modalità attuative saranno individuate da un decreto Mef entro il 30 aprile 2020.

<sup>1</sup> Segnaliamo che la Circolare n. 5/2019 ha trattato gli argomenti più interessanti con riferimento al D.L. 124/2019 successivamente convertito con modifiche nella Legge 157/2019.

### **Detrazioni Irpef in base al reddito**

Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per gli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro meno il reddito complessivo, e 120.000 euro; pertanto, oltre i 240.000 euro di reddito, il beneficio si azzerava completamente.

La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

### **Tracciabilità delle detrazioni**

Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.

Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

### **Detrazione per spese veterinarie**

Viene aumentato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

### **Detrazione per lo studio e la pratica della musica**

Viene istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 euro e anche nell'interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A..

### **Bonus sport**

Risulta confermata anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa che siano destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

### **Tasse sui giochi**

Vengono variati dal 1° gennaio 2020 il prelievo erariale unico (Preu) e il *payout* (al 65%), cioè la quota delle somme giocate destinata alle vincite.

Dal 15 gennaio sale al 20% il prelievo sulla quota delle vincite oltre 200 euro per slot machine e altri apparecchi.

Dal 1° marzo sale al 20% anche il prelievo sulla parte di vincita oltre 500 euro per giochi quali SuperEnalotto, Enalotto, Gratta e vinci.

### **Esenzione canone Rai**

Viene fissata stabilmente a 8.000 euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv.

Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti.

## **NORME RELATIVE AGLI IMMOBILI**

### **Cedolare ridotta sui concordati**

Viene resa permanente la riduzione dal 15% al 10% dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai contratti di affitto residenziale a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa e individuati dalla delibera del Cipe.

### **Deducibilità IMU**

Viene confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

### **Sconto in fattura**

Dal 1° gennaio 2020 vengono abrogate le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante.

Rimane applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro.

### **Detrazione lavori relativi alla casa**

Vengono prorogate dalla Legge di Bilancio 2020 fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni sui lavori relativi alla casa:

- per interventi di riqualificazione energetica (65% e 50%),
- ristrutturazione edilizia (50%),
- per acquisto di mobili ed elettrodomestici (50%).

La legge di Bilancio non è intervenuta invece sulle detrazioni stabili fino alla fine del 2021: continuerà quindi ad essere fruibile anche nel 2020, con le stesse regole del 2019, il sisma bonus per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3).

### **Detrazione relativa alle facciate**

Viene introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica.

### **Esenzione Irpef dei redditi agrari**

Viene estesa all'anno d'imposta 2020 l'esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%.

### **Mutui con procedura esecutiva**

Viene introdotta una nuova disciplina a favore del mutuatario inadempiente e soggetto ad azione esecutiva che, a certe condizioni, può ottenere una rinegoziazione del mutuo o un finanziamento, con surroga nella garanzia, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa.

È previsto un decreto di attuazione del Mef.

### **Proroga del bonus giardini**

Viene confermata anche per il 2020 la detrazione Irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.

### **Plusvalenze immobiliari**

Viene incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

### **Abolizione della Tasi**

Viene abolita la Tasi e si applica una sola forma di prelievo immobiliare che ricalca le regole Imu.

L'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata fino al 10,6 per mille (con maggiorazione 0,8 per mille nei Comuni che già la applicano).

Rimane invariata la data del 16 dicembre 2020 come primo versamento del nuovo tributo mentre l'acconto del 16 giugno è pari al 50% di Imu e Tasi 2019.

Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

### **Ivie e Ivafe**

Dal 2020 sono soggetti passivi dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale.

### **Imposte in caso di morosità**

Per i contratti di locazione abitativa stipulati dal 1° gennaio 2020, in caso di morosità, il locatore può evitare il prelievo sui canoni non percepiti se il mancato incasso è provato dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati fino a fine 2019 resta la regola per cui il mancato incasso va accertato nel procedimento di convalida dello sfratto.

## **NORME DI INTERESSE FISCALE**

### **Accollo**

La disposizione in esame prevede che, chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, proceda al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

È inoltre escluso, in ogni caso, il pagamento mediante utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.

### **Modifiche ai reati tributari con nuovo regime penale**

In materia di reati penali tributari la legge di conversione del D.L. Fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 rimodulando le pene da infliggere ai soggetti che commettono tali reati.

Rispetto al testo di partenza del decreto è stato attenuato l'inasprimento delle pene per i delitti non caratterizzati da condotte fraudolenti, relativamente ai quali scompare anche la confisca allargata.

È stata estesa anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici la causa di non punibilità, in caso di integrale pagamento del debito tributario (maggiorato delle sanzioni amministrative e degli interessi) antecedente a qualsiasi attività di accertamento.

È stata inoltre ampliata la lista dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

### **Ritenute Irpef per maxi-appalti<sup>2</sup>**

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti, sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Con Risoluzione n. 108/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

### **Reverse charge su manodopera**

Viene introdotto il *reverse charge* per le prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto e simili svolte, con il prevalente utilizzo di manodopera, nella sede del committente e con mezzi da questo messi a disposizione.

L'efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni rese alle PA, ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

### **Partite Iva chiuse e modello F24**

Viene introdotto il divieto di compensazione mediante modello F24 per i contribuenti destinatari di provvedimento di cessazione della partita Iva o di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies.

### **Semplificazioni IVA pagamenti con carte e bancomat**

Viene previsto l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, così come dell'obbligo di registrazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi per le operazioni pagate con carte o bancomat con decorrenza dal 2021.

Saranno direttamente le banche, ed in genere i gestori di POS ed altri strumenti di pagamento tracciabili, a mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati necessari per la certificazione dell'operazione.

### **Nuovi termini per l'esterometro**

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro).

L'attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.

---

<sup>2</sup> Segnaliamo che nella apposita comunicazione di fine dicembre 2019 la problematica degli appalti è stata approfondita in tutti i suoi aspetti specifici.

Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore del D.L. Fiscale, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

#### **Iva scuola guida non più in esenzione**

In sede di conversione in legge del D.L. Fiscale si attenua l'applicazione dell'IVA sulle autoscuole. L'esenzione dall'IVA non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1.

Inoltre, il pagamento dell'IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/2019.

#### **E-fattura su prestazioni sanitarie**

Viene esteso al 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

#### **Utilizzo dei file delle fatture elettroniche**

Viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali sia per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche viene consentita sia all'Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza.

#### **Imposta di bollo fatture elettroniche**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'Amministrazione Finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Viene inoltre stabilito che il pagamento dell'imposta di bollo, qualora d'importo inferiore a 1.000 euro, possa essere effettuato a cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.

#### **Lotteria degli scontrini**

Con decorrenza a partire dal 1° luglio 2020 sono esclusi dall'imponibile fiscale e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale i premi dei vincitori della lotteria degli scontrini.

Inoltre, per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, saranno istituiti dei premi speciali in denaro riservati ai consumatori finali ed agli operatori IVA che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi.

#### **Sanzione per la lotteria degli scontrini**

La lotteria degli scontrini subordina il commerciante ad una serie di adempimenti, tra cui l'acquisizione e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del codice lotteria del contribuente.

Per evitare che il commerciante rifiuti di eseguire le comunicazioni necessarie, il D.L. Fiscale aveva introdotto una multa tra i 100 a 500 euro.

Con la legge di conversione, la sanzione viene sostituita dalla possibilità di segnalazione, da parte dei clienti, del rifiuto dell'esercente.

L'Agenzia delle Entrate inserirà i dati dei commercianti che non si sono adeguati alla lotteria degli scontrini nelle liste selettive per l'avvio dei controlli fiscali anti evasione.

### **Bonus su pagamenti elettronici**

Con decorrenza a partire dal 1° luglio 2020 viene introdotto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

### **Acconti Ires, Irap e Irpef**

I versamenti degli acconti, effettuati dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice e dai soggetti che partecipano a società soggette ad ISA, sono effettuati in due rate di pari importo (50%) da versare nei termini ordinari nelle date del 30 giugno e 30 novembre.

### **Scadenza 730 e rimborsi**

Con effetto dal 1° gennaio 2021 viene rinviata la scadenza del modello 730 dal 23 luglio al 30 settembre. Le novità riguardano anche i conguagli Irpef, rimborsi o trattenute che dovranno essere effettuate con la prima retribuzione utile.

Viene previsto anche un rinvio per la trasmissione delle certificazioni uniche dal 7 al 16 marzo: lo stesso termine vale anche per la consegna al dipendente.

Anche all'Agenzia delle Entrate verrà concesso un rinvio per la messa a disposizione del modello 730 precompilato: dal 15 al 30 aprile.

### **Contrasto alle indebite compensazioni**

Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:

- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.

### **Sanzione scarto modello F24**

Il D.L. Fiscale prevedeva nella stesura originaria che nel caso di scarto per indebita compensazione e mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si applicava la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita e non si applicava il cumulo giuridico.

La maxi sanzione di 1.000 euro è stata ridotta in sede di conversione:

- a 250 euro per ogni F24 relativo a compensazioni e ritenute non spettanti o inesistenti di importo superiore a 5.000 euro;
- al 5 per cento fino a 5.000 euro.

La norma prevede ora una sanzione fissa per il semplice scarto di un modello F24 errato con divieto di applicazione del cumulo giuridico.

### **Ravvedimento operoso**

Le riduzioni delle sanzioni in precedenza riservate ai tributi amministrati dell'Agenzia delle Entrate, ai tributi doganali e alle accise sono estese a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, compresa l'Imu.

La decorrenza della nuova norma è il 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del D.L. 124/2019, convertito nella legge 157/2019.

### **Compensazione crediti verso Pa**

È riconfermata anche per il 2019 e per il 2020 la possibilità di compensare i crediti commerciali vantati verso le pubbliche amministrazioni con le somme affidate agli agenti della riscossione.

## **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Sono rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. È prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%.

## **NORME RELATIVE ALLE IMPRESE ED AI PROFESSIONISTI**

### **Regime forfetario**

Il regime viene modificato con le seguenti previsioni:

- come condizione di accesso, un limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale;
- l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

Viene abrogata la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

### **Credito d'imposta per la competitività delle imprese**

Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.

Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, definirà le modalità attuative della norma.

### **Impresa 4.0: bonus beni strumentali**

Il meccanismo del super e iperammortamento è sostituito da un credito d'imposta (rispettivamente del 6% o del 40%) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020.

Per i beni immateriali il credito d'imposta è del 15%.

### **Sugar tax**

Viene istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma.

### **Plastic tax**

Viene istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali.

È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica.

Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma.

Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

### **Aiuto alla crescita economica (Ace)**

Viene ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva.

Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace.

### **Digital tax**

Si Interviene sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019: sono chiarite le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi oggetto di imposizione, le dichiarazioni, la periodicità del prelievo; sono individuate le ipotesi di esclusione; è inserito l'obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale; è stabilita l'applicazione dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2020, senza necessità di normativa secondaria; si prevede che la disciplina venga abrogata quando entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

### **Addizionale Ires sulle concessioni**

Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 viene introdotta un'aliquota maggiorata Ires al 27,5% (oggi al 24%) per i concessionari di autostrade, porti, aeroporti e ferrovie.

Il prelievo si applicherà sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione.

### **Imprenditori agricoli florovivaistici**

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito si calcola applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%.

### **Bonus formazione 4.0**

Viene confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0".

Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del *bonus* è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali

### **Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali**

Viene esteso al 2020 il credito d'imposta, introdotto dal "decreto crescita" per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60.000 euro.

### **Bonus edicole**

Per il 2020, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali anche quando non rappresenta l'unico

punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal *bonus*).

### **Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni**

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili mentre per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%.

Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate.

### **Estromissione agevolata dei beni immobili dalle imprese individuali**

La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%).

### **Dividendi alle società semplici**

Scompare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici. In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

- per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all'applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti tenuti all'applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%. In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

### **Conto corrente dedicato per professionisti e semplificati**

L'obbligo di avere un conto corrente bancario dedicato anche per professionisti e semplificati viene meno.

La regola che impone di avere un flusso unico e distinto per le entrate e le uscite relative all'attività riguarda solo particolari soggetti che operano in regime di contabilità ordinaria.

### **Sanzioni senza Pos**

In sede di conversione al D.L. Fiscale è stata soppressa la norma che, con decorrenza dal 1° luglio 2020, prevedeva sanzioni a carico dei titolari di partita Iva che avessero rifiutato di farsi pagare con un carta di pagamento.

## **NORME RELATIVE AL LAVORO ED AI TRASPORTI**

### **Impatriati**

Cambiano le regole di applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, si prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia:

- solo il 30% del reddito derivante da un'attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;
- se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell'attività lavorativa è soggetto a imposta.

Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

### **Apprendistato**

Per i contratti di apprendistato di primo livello è previsto dal 1° gennaio 2020 uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni di rapporto, fermo restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo. La novità interessa i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o minore di 9.

### **Buoni pasto**

Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da 7 a 8 euro; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4 euro.

Viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

### **Bollo auto: PagoPA e banca dati**

I pagamenti si effettuano solo tramite il circuito PagoPA ed inoltre viene previsto l'avvio di una banca dati unica per contrastare l'evasione.

### **Bonus disabili su auto elettriche**

Viene estesa agli autoveicoli elettrici (purché di potenza non superiore a 150 kiloWatt) l'Iva al 4% per i disabili.

### **Rc auto famiglia**

Con decorrenza a partire da febbraio 2020 ovvero dal rinnovo della polizza in scadenza, ogni veicolo del nucleo familiare può ottenere la stessa classe di bonus malus maturata dal mezzo intestato al guidatore più virtuoso in famiglia, anche se è di categoria diversa, a condizione che non vi siano stati incidenti con responsabilità esclusiva, o principale, o paritaria negli ultimi cinque anni.

### **Auto usate e frodi Iva**

Sono previsti severi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli acquisti di auto fiscalmente usate in altri Paesi dell'Unione europea nei casi in cui i soggetti sono esonerati dal versamento dell'Iva.

Nei casi in cui non è previsto il versamento dell'Iva, i contribuenti sono soggetti ad una verifica preventiva da parte dell'Agenzia delle Entrate con equiparazione dei titolari di partita Iva, imprese, arti e professioni ai semplici consumatori finali.

### **Seggiolini antiabbandono**

Vengono previste, con decorrenza 6 marzo 2020, misure per incentivare l'acquisto dei seggiolini anti abbandono. I dispositivi di sicurezza si attivano nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo, producendo segnali sonori.

Si stabilisce un contributo di 30 euro per ogni nuovo dispositivo di allarme.

### **Auto aziendali**

Viene modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo.

Il compenso in natura è attualmente pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI.

In base alla nuova normativa per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020:

- per i veicoli con CO<sub>2</sub> entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
- per i veicoli con CO<sub>2</sub> oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).

## SCADENZARIO

### 16 gennaio 2020

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di dicembre 2019.
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di dicembre 2019.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di dicembre 2019.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a dicembre 2019.

### 20 gennaio 2020

- Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2019.

### 27 gennaio 2020

- Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
- Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel quarto trimestre del 2019 nei confronti di soggetti UE.

### 31 gennaio 2020

- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2020.
- Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie 2019 finalizzati alla predisposizione del mod. 730/2020 precompilato.
- Comunicazione, relativamente alle operazioni effettuate a dicembre 2019, all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute da e verso l'estero non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

### 17 febbraio 2020

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di gennaio 2020.
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di gennaio 2020.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di gennaio 2020.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a gennaio 2020.

- ❑ Versamento quarta rata contributi fissi INPS relativi al 2019 per artigiani, commercianti e soci di società di capitali.

#### **25 febbraio 2020**

- ❑ Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

#### **29 febbraio 2020**

- ❑ Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al IV trimestre 2019

#### **02 marzo 2020**

- ❑ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2020.

#### **09 marzo 2020**

- ❑ Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica dei dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi.

#### **16 marzo 2020**

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di febbraio 2020.
- ❑ Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di febbraio 2020.
- ❑ Versamento I.V.A. contribuenti trimestrali relativo alla dichiarazione annuale 2019.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di febbraio 2020.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a febbraio 2020.
- ❑ Versamento per le società di capitali, della tassa annuale vidimazione libri sociali.

#### **25 marzo 2020**

- ❑ Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

#### **31 marzo 2020**

- ❑ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2020.

*La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.*